

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

jh

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE PRIMA TER

Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 9803/2005



nelle persone dei Signori:

LUIGI TOSTI Presidente
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI
Cons., relatore
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2006

Visto il ricorso 9803/2005 proposto da:


rappresentato e difeso da:

LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
con domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA GIULIANA, 44 INT 23
presso
STERI AVV. STEFANIA

contro

CAPO DELLA POLIZIA DI STATO - DIRETTORE GEN PS
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

MINISTERO DELL'INTERNO



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento identificato con il numero di prot. del Ministero dell'interno con il quale veniva comunicata la revoca del trasferimento nei confronti dell'agente scelto della P.S.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CAPO DELLA POLIZIA DI STATO - DIRETTORE GEN PS

Udito il relatore Cons. FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI e uditi altresì, per le parti, gli avvocati come da verbale d'udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visti gli atti trasmessi dalla p.a. in ottemperanza agli ordini istruttori impartite nelle Camera di Consiglio del 24.11.2005 e del 26.1.2006;
Viste le precisazioni fornite dall'interessato in ordine a quanto in essi evidenziato;
Rilevato che la resistente non ha fornito, relativamente a quanto specificato dal circa i precedenti del suocero (al quale sembrano esser state ascritte delle mere infrazioni, ormai risalenti nel tempo, alla legge fallimentare), alcuna ulteriore controdeduzione;
Ritenuto, anche in considerazione di quanto sopra, che sussistano i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare;


P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione prima ter – accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 20 Aprile 2006

PRESIDENTE



RELATORE



/lr

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 1^a

Addi.....21 APR. 2006..... copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
M. N. N. N. N. N.
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 642

**AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO**

**IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA**

